

Codice A1815A

D.D. 23 giugno 2016, n. 1567

**Autorizzazione idraulica n. 834 - Snam Rete Gas spa - Richiesta di autorizzazione idraulica per interventi di ripristino opere di difesa spondale dell'attraversamento in subalveo del Torrente Oremo - Comune di Biella.**

In data 12/02/2016 prot. n. 6672, la Ditta Snam Rete Gas S.p.a. ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di ripristino opere di difesa spondale dell'attraversamento in subalveo del Torrente Oremo.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Piero Calvi e dall' Ing. Andrea Tambussi in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere.

Copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Biella per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Dato atto che la Ditta Snam Rete Gas S.p.a. è in possesso di concessione demaniale BI. SME. 06, Determina Dirigenziale n. 589 del 13/03/2012 relativa all'attraversamento in subalveo di una condotta del metanodotto alla cui protezione i lavori in oggetto si riferiscono.

Dato atto che è stata effettuata visita in sopralluogo congiunta da parte di funzionari incaricati da questo Settore con i tecnici della Ditta richiedente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che con nota prot. n. 14573 del 30/03/2016 sono state richieste integrazioni progettuali ritenute necessarie al fine del rilascio del provvedimento di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, sospendendo contestualmente i termini del procedimento.

Dato atto che con nota del 26/05/2016 (prot. di ricevimento n. 23915 del 30/05/2016) sono pervenute le integrazioni richieste.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento si è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione.

Considerato che l'opera di difesa di cui si tratta assolve unicamente a finalità di protezione della proprietà dei richiedenti e che pertanto, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non è richiesto alcun canone, ferme restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa, delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

visto l'art. 22 della L.R. 51/97;

vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n.112/1998;

visto l'art. 59 del L.R. 44/2000;  
viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;  
visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;  
vista la D.D. n.1717/25.00 del 04/11/2005;  
vista la L. 241/90 e s.m.i.;  
vista la L.R. 7/2005 e s.m.i;  
Vista la L.R. n.37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, Snam Rete Gas S.p.a. sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in

corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

- questo Settore di riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r.22/2010.

Biella, Lì

Il Dirigente  
Roberto Crivelli